



COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo -

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

Ordinanza n. 128 del 29 ottobre 2018

Prot. n. 23563

OGGETTO: Ordinanza per emergenza mareggiata

IL SINDACO

VISTO che in data odierna a seguito di emanazione di stato di allerta rossa è in corso un brusco peggioramento delle condizioni meteo con tempo perturbato, piogge diffuse e persistenti e intensità dei venti “burrasca”;

VISTO che le condizioni meteorologiche permangono perturbate, come riportato nel bollettino meteo dell’A.R.P.A.L., nel quale vengono evidenziate criticità idrologiche e mareggiate con allerta di grado rosso nella zona predeterminata che interessa anche Cogoleto;

ATTESO che tale previsione/condizione meteo, determina:

- gravi disagi alla popolazione essendo particolarmente difficoltoso il transito sia pedonale che veicolare,
- il pericolo conseguente alla mareggiata;
- il possibile scivolamento/caduta delle persone dovuto al forte vento e alla mareggiata;
- danni da allagamento;

PRECISATO che la situazione creatasi presenta sia il requisito della contingibilità, intesa come impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari predisposti dall’ordinamento, in ragione dell’accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi, sia quello dell’urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile;

ATTESO dunque che sussistono i presupposti per adottare un’ordinanza contingibile ed urgente, al fine di assicurare la tutela dell’incolumità pubblica, garantendo così l’interesse pubblico primario, con la minor compressione possibile di quello privato;

VISTO l’articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, alla luce di tutto ciò, necessario disporre gli adempimenti sotto indicati;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

con effetto immediato e per tutto il perdurare dello stato di emergenza,

- di interdire il traffico e lo stazionamento pedonale e veicolare in tutta la passeggiata a mare;

- di consentire la collocazione dei natanti fuori dall' arenile purché gli stessi non siano di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- di vietare la sosta dei veicoli nelle Piazze Gramsci, Generale Dalla Chiesa e Salvo D' Acquisto e Punta Arrestra, al fine di consentire le operazioni di cui al punto che precede ed a salvaguardia dei beni appartenenti ai privati;
- ai concessionari di licenza comunale che usufruiscono del suolo pubblico con banchi, chioschi, edicole o simili, nell'area interdetta, di rimuovere le attrezzature;

DISPONE

In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio a spese dell'interessato, e ferme restando le eventuali conseguenze di tale condotta se rilevante sotto il profilo penale, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La Polizia municipale e, ove necessario, le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di verificare l'esecuzione del presente atto.

Il Settore lavori pubblici è incaricato di interdire gli accessi alla passeggiata a mare mediante nastri, transenne e qualsiasi altro strumento diretto a raggiungere lo scopo;

L'Ufficio messi comunali è tenuto alla pubblicazione del presente ordinanza nelle forme previste dalla legge;

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Genova;
- alla Polizia municipale;
- alle Forze di Polizia dello Stato competenti per territorio;
- all'Ufficio tecnico comunale
- al Servizio di protezione Civile

Cogoleto, li 29 ottobre 2018

PER IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Isabella Cerisola



COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Genova (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199), entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....
[Handwritten signature]